

N. 2022/001758	R.G.	<b>N3533/2023</b>	Reg. Sent.
N. 2021/003065	R.G. N.R.	Del 10.5.23	
N.	R.G. G.I.P.	Data del deposito <i>10/5/23</i>	
N.	R.G. D.P.	Data irrevocabilità	
	N.		R.Esec.
	N.		Campione Penale
		Redatta Scheda il	



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
TERZA SEZIONE PENALE - COMPOSIZIONE MONOCRATICA

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Paola Belsito ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di :

A) **EL HAWI Mohamed** nato a Firenze il 06/11/1985 res. in via Bisenzio, 33 Firenze elettivamente dom.to in via Di Novoli, 5 Firenze presso - libero presente  
- difeso dall'avv. di fiducia Lorenzo Nannelli del foro di Firenze con studio in via Di Novoli, 5 Firenze

**I M P U T A T O**

1) In ordine ai reati di cui agli artt. 81 e 349 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, violava i sigilli apposti all'attività di ristorazione del locale denominato "da Tito" in esecuzione della sanzione della chiusura di 5 giorni prevista dall'art. 2 c. 4 lett c) del DPCM 14.1.21 in relazione all'art. 4 c. 1 D.L. 19/20 convert. in L. 35/2020  
Fatti commessi in Firenze, il 15.2.2021, 8.5.2021, 9.5.2021, 10.5.2021, 13.5.2021 e 15.5.2021

2) de reato previsto e punito dall'art. 349 c. 1 e 2 c.p. perché, in qualità di titolare e custode dei sigillati locali adibiti all'attività di pizzeria denominata "da Tito", ne violava i sigilli apposti dall'ufficio competente della Questura di Firenze a seguito del provvedimento del 16 aprile 2021 di sospensione dell'attività e conseguente chiusura dei locali, consentendo l'accesso al personale dipendente ed a trentasei clienti.  
in Firenze, il 17.4.2021

**Le parti hanno concluso:**

**Pm:** sentenza di assoluzione con formula di giustizia

**Difesa:** si associa, chiedendo l'emissione di una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

**Motivazione in fatto ed in diritto.**

All'imputato vengono mosse due distinte contestazioni, quelle che originariamente avevano giustificato l'apertura di due diversi procedimenti, poi riuniti all'udienza del 7.12.22, che attengono entrambe alla asserita violazione di un identico reato, quello di cui all'art 349 c.p. per avere l'imputato violato, tra il 15 febbraio ed il 15 maggio, per sette volte (il 15.2.21, il 17.4.21, l'8.5.21, il 9.5.21, il 10.5.21, il 13.5.21 ed il 15.5.21) i sigilli apposti all'attività di ristorazione da lui gestita nel locale denominato "Ristorante Pizzeria Tito" in esecuzione della sanzione della chiusura per giorni 5 irrogatagli dall'Autorità dopo che era stato trovato, nelle date indicate, aperto al pubblico in orario in cui avrebbe dovuto essere chiuso; una sanzione che è prevista dall'art. 2 comma 4 lett. C) del DPCM 14.1.21, in relazione alla previsione dell'art. 4 comma 1 D.L. 19/20 convertito in L. 35/20.

All'udienza del 7.12.22 l'imputato ha chiesto personalmente la definizione dei procedimenti riuniti con il rito abbreviato e dopo che la difesa ha prodotto una memoria e svariati provvedimenti emanati da altrettanti giudici di Pace, e inoltre una sentenza assolutoria emessa, in relazione alla violazione del reato di cui all'art. 650 c.p. con riferimento, sempre, alla normativa emanata per fronteggiare le conseguenze della pandemia da Covid-19 in corso, dal Tribunale monocratico di Pisa, la discussione è stata rinviata all'udienza dell'8 marzo 2023 e, successivamente alle richieste assolutorie avanzate da entrambe le parti, per repliche, all'udienza del 3 maggio 2023, data in cui peraltro, visto che solo in quella data era stato prodotto ed acquisito il fascicolo del Pm, veniva disposto nuovo rinvio, sempre per repliche, al fine di potere in concreto esaminare gli atti.

All'udienza del 10 maggio 2023, dopo che il Pm aveva rinunciato alle repliche, è stata emessa la presente sentenza con la relativa, contestuale, motivazione.

Dall'esame del fascicolo processuale prodotto dalla pubblica accusa emerge, con riferimento alla pizzeria "da Tito" ubicata in via Baracca 145/a di cui è titolare l'odierno imputato, quale amministratore e legale rappresentante della "Miniera di diamanti srl", che:

- nei confronti dell'imputato, già dalla fine del 2020, risultano essere stati emessi dalla locale Prefettura svariati provvedimenti fondati sul D.L. 19/20, poi convertito e modificato, con i quali si ordinava al prevenuto di sospendere l'attività della pizzeria sopra indicata; provvedimenti che erano stati notificati all'interessato il quale, per quanto consta, non aveva mai presentato nei termini ricorso avverso il contenuto degli stessi, ragione per cui, trovandolo gli operanti molteplici volte aperto ed in esercizio nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, in violazione dei DPCM vigenti, erano stati più volte apposti i sigilli al locale;

- a fronte di quei provvedimenti la pg operante accertava che, nelle date contestate, che l'esercizio pubblico era aperto e funzionante, che l'integrità dei sigilli apposti era stata violata e che talvolta nel locale vi erano anche dei clienti, intenti a consumare alimenti, oltre che i dipendenti;



- in conseguenza della accertata violazione del DPCM vigente al momento del fatto ad El Hawi erano state applicate delle sanzioni pecuniarie che egli non aveva pagato, ragione per cui erano state emesse delle ordinanze ingiunzione di pagamento avverso le quali l'interessato aveva proposto ricorso, chiedendone l'annullamento; uno di tali ricorsi è stato in particolare deciso dal Giudice di pace di Firenze che, con provvedimento adottato in data 14 febbraio 2023, e la cui motivazione è stata depositata in data 4 aprile 23 e prodotta agli atti, ha annullato l'ordinanza ingiunzione ritenendo l'opposizione fondata; nel corpo della motivazione di detto provvedimento si legge in particolare che : 1) in vari periodi di tempo e ricorrente era stato costretto a chiudere il locale pizzeria; 2) detta chiusura aveva comportato un debito nel pagamento degli affitti di circa 70.000 €, da cui era conseguito l'imminente sfratto per morosità da parte del proprietario; 3) la chiusura del locale avrebbe comportato un grave danno economico per il ricorrente e per i dipendenti e le loro famiglie. Da quanto in premessa conseguiva la dichiarazione di necessità, di cui all'articolo 4 legge 689/81, e il conseguente annullamento.

Prendendo spunto dalla sentenza emessa dal Giudice di pace di Firenze, per altro in tanti versi simile a quelle da altri giudici emanate, e prendendo altresì spunto dalla pronuncia in sede penale emessa dal Tribunale di Pisa in data 8 novembre 2021, in ordine ad una violazione dell'articolo 650 c.p. per avere l'imputato di quel processo violato il DPCM dell'8.3.20 che, per ragioni di igiene e salute pubblica, faceva divieto di uscire, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, la difesa ha sostenuto potersi applicare identica o analoga motivazione nel presente giudizio, e ha fatto richiesta di assoluzione; in particolare nella memoria depositata si trovano ampie motivazioni in virtù delle quali si dovrebbe pervenire alle identiche conclusioni a cui era giunto il giudice pisano nella sentenza citata, e cioè che siamo in presenza di atti amministrativi, i DPCM, illegittimi, che il giudice deve e può quindi disapplicare, con conseguente affermazione della inesistenza di condotte criminose, con conseguente necessità di emettere una sentenza di assoluzione, perché il fatto non costituisce reato se non perché il fatto non sussiste.

Tanto premesso, questo giudicante ritiene di dovere pervenire ad una diversa conclusione, seppur sempre emettendo una sentenza assolutoria, ma per particolare tenuità del fatto, non essendo praticabile la strada sollecitata dalla difesa.

A tale proposito, sinteticamente, si deve osservare:

- All'imputato viene contestato il delitto di cui all'art. 349 c.p. per avere egli, e questo è pacifico e non contestato, omesso in più occasioni di rispettare i sigilli apposti al proprio esercizio commerciale;
- il presupposto affinché si abbia una condotta penalmente rilevante è che vi sia stata la materiale apposizione dei sigilli per effetto di una disposizione di legge oppure per ordine della competente Autorità giudiziaria o amministrativa;
- il delitto oggetto di contestazione tutela *"il buon andamento della Pubblica Amministrazione e, in particolare, l'interesse a che sia mantenuto il vincolo giuridico di indisponibilità da quest'ultima apposto sulla res. Mediante l'apposizione di sigilli, infatti, si manifesta la volontà dello Stato, o di altro ente pubblico, di assicurare i beni da ogni atto di disposizione o di manomissione da parte di persone non autorizzate. La funzione tutelata dalla legge, dunque, non è quella di apporre un "vincolo materiale" sulla cosa, bensì quella di manifestare erga omnes la presenza del "vincolo giuridico" di indisponibilità derivante dall'atto amministrativo."* (cfr. sul punto Cass sez. 3, Sentenza n. 16984 del 29/03/2022- Ud.



(dep. 02/05/2022 ) Rv. 283070 – 02 che ha ribadito quello che era ormai, da tempo, l'orientamento prevalente rispetto a quello più remoto, da ritenersi superato e non condivisibile, secondo cui *“qualora i sigilli non siano apposti per una delle finalità tassativamente indicate nell'art. 349 c.p. (assicurare la conservazione o l'identità di una cosa), non è configurabile il reato in detta norma previsto”* (Cass. pen., sez. III, 9 luglio 1982, n. 7934; v. anche Cass. pen., sez. III, 14 ottobre 1999, n. 13710, che sostengono la tesi secondo cui la manomissione dei sigilli dovrebbe essere punita solamente nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati apposti per impedire l'alterazione del bene, e non anche nel caso in cui essi siano volti ad impedirne l'utilizzo);

- un delitto la cui condotta si estrinseca generalmente mediante la rimozione, la rottura ovvero la distruzione del sigillo, rottura che nel caso che qui ci occupa è certamente avvenuta;

- e ancora, e sempre utilizzando per semplicità gli argomenti usati dalla pronuncia del 29.3.22 in precedenza citata, che sul punto è chiara e convincente, va detto che nel caso in oggetto non si potrebbe comunque pervenire alle conclusioni prese con riferimento alla violazione dell'art. 650 cp. Si legge in particolare nella pronuncia della Corte nr 16984/22 che *“Per quanto attiene alla competenza dell'organo apponente, è opportuno precisare che gli eventuali vizi di legittimità dell'atto o del procedimento, laddove non comportino l'inesistenza del titolo dispositivo dei sigilli (ad esempio, per incompetenza assoluta), sono stati ritenuti dalla giurisprudenza prevalente irrilevanti per la configurabilità del delitto, con conseguente permanere del vincolo d'intangibilità della cosa. Ed invero, gli eventuali vizi dell'atto o del procedimento generalmente non comportano l'adozione di provvedimenti di revoca in autotutela che si sostanzino anche nella diretta rimozione o in altra forma di alterazione dei sigilli. Di conseguenza, i vizi dell'atto amministrativo di apposizione dei sigilli dovranno essere fatti valere con i normali rimedi e nei modi di legge, diretti all'annullamento ovvero alla revoca del provvedimento, con conseguenziale elisione del vincolo cautelare sulla res mediante pubblica rimozione dei sigilli. 4. Pertanto, il reato di violazione dei sigilli risulta impermeabile alle vicende che riguardano il titolo della loro apposizione. Ed infatti, alla luce dell'orientamento consolidatosi in sede di legittimità, l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione di sigilli non esclude il delitto di cui all'art. 349 c.p., atteso che la norma richiede soltanto che l'apposizione dei sigilli derivi da una disposizione di legge o da un ordine dell'autorità, così che, una volta che il vincolo sia stato apposto a tutela della identità e della conservazione della cosa, esso non può essere violato dal privato sino a che non venga formalmente rimosso dall'autorità competente (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 2241 del 18/10/2016, Lucarelli, Rv. 269359; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 47443 del 06/11/2003, Stellitano, Rv. 227068; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 8643 del 02/06/1998, Capolongo, Rv. 211674; Cass. pen., Sez. III, sent. n. 3954 del 19/03/1997, Russo, Rv. 207770). Tale affermazione, peraltro, appare altresì coerente, avuto riguardo alle finalità perseguite dalla norma in esame, atteso che l'esigenza di assicurare la conservazione e l'identità di una cosa va intesa come tutela della intangibilità del bene da ogni intervento di disposizione o manomissione assicurata dai sigilli per ordine dell'autorità o per disposizione di legge, con conseguente configurabilità del reato anche in caso di inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro o di apposizione dei sigilli. 5. Sul punto, occorre ribadire come il giudice penale abbia il potere di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo che costituisce elemento di una fattispecie soltanto nei casi in cui tale potere trovi fondamento e giustificazione in un'esplicita previsione legislativa ovvero qualora l'interpretazione finalistica della norma penale conduca a ritenere che la legittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa (Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 3 del*



31/01/1987, *Giordano, Rv. 176304*"); nessun sindacato quindi è consentito al giudice nel caso di specie, in cui il vincolo sul bene è stato apposto in forza di un provvedimento per ordine dell'autorità, a differenza di quanto accade nell'ipotesi di contestazione del reato contravvenzionale di cui all'art. 650 c.p. (il reato preso in considerazione dal giudice pisano ed a cui la difesa fa riferimento nella sua memoria), reato rispetto al quale "è consentito sindacare e rilevare la legittimità dell'atto (*Cass. pen., Sez. I, sent. n. 54841 del 17/01/2018, Sciara, Rv. 274555-01*), atteso che è la stessa norma incriminatrice a richiedere che esso sia conforme a legge, e cioè "legalmente dato".

- in conclusione, giacché i fatti materiali sussistono, sono provati in atti e non sono posti in discussione, e poiché non può in questa sede dubitarsi che la condotta dell'imputato fosse sorretta dalla necessaria coscienza e volontà, deve concludersi per la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto continuato ipotizzato;

- tanto premesso, ritiene questo giudicante che nel caso di specie possa pervenirsi ad una pronuncia assolutoria, per particolare tenuità del fatto; milita in tal senso la consapevolezza che ci si trovi in presenza di situazioni e comportamenti "eccezionali", e conseguentemente di reazioni che sono frutto di un momento storico di grave emergenza sanitaria, che costituiscono l'espressione del disagio e della conflittualità innestati da una situazione complessiva quanto meno straordinaria, inusuale ed inattesa che venne in essere in quei lunghi mesi di black-out e dalle gravi problematiche economiche e sociali, oltre che sanitarie, che colpirono un numero elevatissimo di cittadini in tutto il mondo, e in particolare in tutto il nostro paese, causa l'enorme diffusione della pandemia da Covid-19; comportamenti che sono nella maggior parte dei casi la diretta conseguenza delle gravi problematiche, di salute, di lavoro, di vita, ma forse meglio di sopravvivenza, che si sono poste all'indomani dell'emergere della pandemia e dei provvedimenti adottati per fronteggiarla che, se miravano a garantire per quanto possibile dalla diffusione del virus, nel contempo impedivano l'esercizio di molti diritti fondamentali, ivi compreso quello a lavorare per vivere; una pandemia che ha colpito duramente moltissime categorie di lavoratori, in maniera certamente durissima i commercianti che, vivendo del proprio lavoro, hanno dovuto affrontare chiusure prolungate senza potere usufruire, se non in misura minimale, di contributi o di sostegni statali, tanto che molti di loro si sono trovati disperati, sul lastrico, nella impossibilità di mantenere il posto di lavoro ai propri dipendenti o comunque di pagarli adeguatamente, e inoltre di pagare le spese per le utenze e per gli affitti dei locali; una condizione grave, quella in precedenza accennata, che non è stata puntualmente provata nel caso che ci riguarda, ma di cui vi è traccia nel provvedimento recentemente emesso dal giudice di pace di Firenze che, per quanto sinteticamente, motiva anche sul fatto che l'imputato avrebbe avuto un grande debito connesso all'affitto del locale, aveva altresì preoccupazione per i propri dipendenti, e si era venuto a trovare sull'orlo di un fallimento e di una chiusura del locale; una situazione insomma non ascrivibile all'imputato, che rende meno grave la condotta posta in essere, e che contribuisce a dare il senso della modestia del caso, sotto il profilo della sua rilevanza penale;

- il delitto di cui all'art. 349 cp rientra, sia per entità della pena edittale, sia perché non è ricompreso nel novero dei reati esclusi, tra quelli ai quali è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.;

- le violazioni accertate sono sette, commesse nelle date indicate nei due capi di imputazione sopra riportati; questo non impedisce di ritenere applicabile la causa di non punibilità del 131 bis; a tale proposito, per affermare la sua applicabilità in via generale, è sufficiente fare rinvio alle argomentazioni contenute nella sentenza della Cass a SS.UU. nr. 18891 del 27/01/2022 Ud. (dep. 12/05/2022 ) Rv.



283064 che ha affermato il seguente condivisibile principio *«In presenza di più reati unificati nel vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall'art. 131-bis cod. pen., tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».*

In concreto, per affermare la possibilità di ritenere la particolare tenuità del fatto, è sufficiente richiamare quanto argomentato al punto che precede. La situazione emergenziale ed eccezionale in cui i reati sono stati commessi, la condizione di evidente ed oggettiva difficoltà in cui l'imputato si è trovato ad operare, dopo mesi di black-out e con la necessità di guadagnare per vivere, e per fare fronte agli impegni presi verso i terzi, *“appaiano caratterizzati da un grado minimo di offensività e, dunque, non meritevoli di applicazione in concreto della sanzione, in ossequio ai principi di extrema ratio e proporzionalità della reazione punitiva da parte dell'ordinamento.”*

P. Q. M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p., I31 bis c.p.

Assolve

EL HAWI Mohamed dai reati a lui ascritti perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

Motivazione contestuale

Firenze, 10 maggio 2023

Il Giudice  
dr.ssa Paola Belsito

TRIBUNALE DI FIRENZE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA/AUDIENZA  
Firenze, 10/05/23  
Il cancelliere B3  
P. Belsito